

Consiglio di disciplina nazionale

Delibera n. 4/2025

**IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI**

riunito a Roma presso la sede del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in Via Sommacampagna n. 19, il giorno 13 febbraio 2025, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti a norma dell'art. 6 del Nuovo regolamento delle funzioni disciplinari pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 30.11.2022, ha esaminato il ricorso presentato in data 6 maggio 2024 da **CARCHIDI GABRIELE**, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Anselmo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in viale Cavour n. 51, Ferrara – PEC: fabio.anselmo@ordineavvocatiferrara.eu

a v v e r s o

la sanzione disciplinare della radiazione inflitta dal Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia il 26 marzo 2024.



Il fatto

Il 25 luglio 2022 viene trasmesso al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia una segnalazione con la quale il parlamentare Giuseppe Mangialavori – all'epoca dei fatti senatore eletto nella XVIII Legislatura attualmente deputato in carica nella XIX Legislatura – chiede di accertare, attraverso il legale di fiducia Avv. Modafferi, eventuali violazioni deontologiche che sarebbero state commesse dal giornalista professionista Gabriele Carchidi per le ripetute affermazioni contenute in numerosi articoli pubblicati nel sito www.iacchite.blog - "Iacchitè – la notizia che sconvolge", la testata on line, registrata presso il Tribunale di Cosenza, della quale Carchidi è direttore responsabile – prefiguranti, per il legale dell'esponente, *“una ossessiva campagna diffamatoria”* messa in atto nei confronti del suo assistito, come facilmente evincibile, si legge ancora nella segnalazione, *“dall’inserimento nel motore di ricerca della pagina iniziale del blog del cognome Mangialavori per vederne spuntare circa 12 ognuna della quali consta di 10 articoli pubblicati nell’arco temporale di poco più di tre anni”*.

Il 14 giugno 2023 il Consiglio di disciplina territoriale, nell'avviare la fase di acquisizione di maggiori informazioni, chiede formalmente al legale dell'esponente, se, parallelamente alla segnalazione all'Ordine, fosse stata presentata querela nei confronti di Carchidi (e nel caso di circostanziarne il più possibile la portata) e, in assenza di tale atto, *di indicare e allegare la stampa degli articoli che si assumono non rispettare i canoni deontologici (p.es. in termini di verità sostanziale dei fatti, di rispetto del principio di continenza, ecc.); di indicare gli elementi ed i passaggi che si assumono violare i diritti della persona da lei assistita e per quanto possibile documentare (o argomentare) rispetto alle ragioni sottostanti le doglianze avanzate*. Tutto ciò, scrive ancora il Collegio, in ragione del fatto che l'organo disciplinare *“ha poteri istruttori limitati e, soprattutto in tema di ‘verità sostanziale dei fatti’ non può individuare ex se (o è estremamente difficile possa farlo) quei fatti che, in termini oggettivi, possano risultare in violazione di obblighi deontologici*. La richiesta si

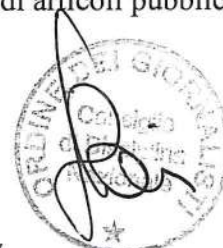


conclude con l'invito a produrre un quadro dettagliato delle doglianze e degli elementi o degli argomenti che ne supportano" la fondatezza per consentire una compiuta valutazione di quanto segnalato.

Il 6 novembre 2023 il legale dell'esponente, l'Avvocato Calabria subentrato al precedente Avvocato Modafferi – trasmette al Consiglio di disciplina territoriale una memoria con la quale comunica che nei confronti di Carchidi non è stata presentata formale querela e alla quale allega, come richiesto dal Collegio, gli articoli ritenuti lesivi dei canoni deontologici e lesivi della persona dell'On.le Dr. Giuseppe Mangialavori sia in termini di verità sostanziale dei fatti che del rispetto del principio di continenza e al fine di facilitare l'individuazione dei detti articoli di stampa sono stati evidenziati in giallo i passi salienti che sono lesivi della reputazione dell'esponente.

Nella memoria si segnalano gli epiteti ricorrenti utilizzati dal Blog per indicare la persona dell'esponente quali: massomafia, politici collusi e mazzettari, gentaglia, ndranghetisti e sodale. Si sottolinea altresì come Mangialavori negli articoli prodotti non venga "accostato ad ambienti torbidi ed ambigui", ma venga "indicato espressamente quale soggetto mafioso" associato al termine "PEPPE NDRINA", ricorrente in tutti gli articoli di stampa da una certa data in poi. Tutto ciò per il legale dell'esponente, senza che le affermazioni siano "supportate da atti concreti quali provvedimenti giudiziari di qualsiasi natura" e prefigurando una campagna denigratoria ripetuta con assiduità in tutti gli articoli di stampa. Nella memoria si rappresenta inoltre che "anche gli articoli di stampa più recenti sono dello stesso tenore dall'arco temporale preso in considerazione (a.a. 2020-2022)".

Il 29 novembre 2023 il Collegio territoriale nel comunicare formalmente al giornalista Carchidi della pervenuta segnalazione lo invita, presa visione del fascicolo che lo riguarda, a presentare entro trenta giorni memorie e documenti circa i fatti rappresentati in atti. Il 27 dicembre 2023 il giornalista trasmette al Collegio territoriale una copiosa documentazione che raccoglie una serie di articoli pubblicati



anche di altre testate (La Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Corriere della Calabria, Il Vizzero) oltre a quelli apparsi sulla testata diretta dallo stesso Carchidi (e verosimilmente a lui riconducibili), stralci di intercettazioni telefoniche e di altri passaggi contenuti nelle carte di diverse inchieste della Dda di Catanzaro, tutto ciò al fine di dimostrare che quanto da egli ricostruito nelle sue cronache rifletta la realtà. La sequenza dei materiali prodotti da Carchidi è preceduta da una sua breve contestualizzazione: *A luglio del 2022, quando il parlamentare Giuseppe Mangialavori invia l'esposto contro di me all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, siamo in piena campagna elettorale. Sarà la tornata in cui il centrodestra conquista il governo nazionale e i big calabresi sono in fermento per le caselle da occupare. Mangialavori è in corsa addirittura per la poltrona di ministro del Sud ma è tra i papabili anche per un ruolo da sottosegretario. Il 28 ottobre però, appena un mese dopo le elezioni politiche, Repubblica scrive un articolo che farà diventare Mangialavori un caso nazionale. Fino a quel momento infatti le vicende giudiziarie che lo coinvolgevano non avevano trovato spazio sui media nazionali ma a malapena in quelli locali. Mangialavori è finito nelle carte di diverse ordinanze della Dda di Catanzaro anche se non è stato indagato, ma le circostanze nelle quali è chiamato in causa sono a dir poco imbarazzanti.*

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina territoriale

Il 15 gennaio 2024 il Collegio territoriale, ritenuta conclusa la fase di acquisizione di sommarie informazioni, delibera l'apertura del procedimento disciplinari nei confronti del giornalista Carchidi contestandogli le seguenti violazioni: art. 2 della Legge 69/63; art. 2 lett. a) e lett. b) e art. 8 lett. a) e lett. c) del Testa Unico dei doveri del giornalista. Tutto ciò – scrivono i primi giudici nel capo di incolpazione – considerato che “quanto segnalato potrebbe rappresentare una violazione del dovere di rispettare la verità sostanziale dei fatti, dell'obbligo di raccogliere ed elaborare con la maggior accuratezza possibile ogni dato o notizia e di rispettare i diritti fondamentali delle persone nonché, anche in relazione alla continenza espressiva,

*potrebbe risultare violato il diritto alla presunzione di non colpevolezza". Inoltre nell'atto di avvio del procedimento il Collegio di prime cure rileva le seguenti circostanze: la pubblicazione di una serie di articoli sul periodico online "Jacchite la notizia che sconvolge", di cui Carchidi è direttore responsabile, contiene affermazioni gravemente lesive dell'onore dell'esponente che, senza che vi sia stato alcun accertamento in tal senso da parte dell'Autorità Giudiziaria, viene indicato senza mezzi termini come affiliato all'organizzazione mafiosa della 'ndrangheta o in ogni caso è dato per certo che sia da questa associazione o da suoi esponenti di spicco appoggiato politicamente; in numerosi articoli il sen. Mangialavori viene apostrofato col nomignolo di *Peppe 'Ndrina* a chiaro contenuto diffamatorio e senza che, peraltro, siano rappresentati elementi sostanziali a supporto di una simile, fortemente squalificante connotazione, richiamati gli articoli in atti e, in particolare, nel loro insieme, quelli allegati alla nota dell'avv. Calabria del 6.11.2023. L'allegato al quale si fa riferimento sarà denominato nel corso del procedimento file pdf Avv. Calabria (consta di 196 pagine) e contiene decine di articoli che il Collegio territoriale intende integralmente richiamati e trascritti (e già rinvenibili, peraltro, sul sito del giornale all'indirizzo <https://www.iacchite.blog/?s=mangialavori> come già indicato nella segnalazione iniziale del 22 luglio 2022). Così nel capo di incolpazione il Collegio territoriale cita, a titolo esemplificativo, e procedendo a ritroso alcuni brani ritenuti 'incriminabili' come evidenziato dalla documentazione pervenuta a cura dell'esponente. E sono così indicati:*

- 23 luglio 2022 e 5 luglio 2022, ove, rispettivamente, a p. 195 del file pdf si legge *"E nessuno si scandalizza se un giudice ritiene credibile il pentito che l'ha accusato: acqua fresca, anzi Gratteri stasera va a Tropea nella "tana" dei compari di De Nisi, che sono notoriamente il famigerato Peppe 'ndrina Mangialavori e il sindaco Macri"* e a pag. 192 del file pdf si legge *"nato ieri nella grancassa entusiastica dei padrini delle 'ndrine (Peppe Mangialavori in testa)";*



- 4 luglio 2022 (f. 186 segg. del file pdf) ove il titolo richiama il nomignolo di Peppe 'Ndrina e ove (pag. 187) si legge *"magnifico onorevole Giuseppe Mangialavori meglio conosciuto come Peppe 'Ndrina"*;
- 26 giugno 2022 (f. 178 segg. del file pdf) articolo dal titolo "Le mani sulla città" o del 24 giugno 2022 (p. 176 segg. file pdf) in cui il titolo (*Le tariffe assurde del compare di Peppe 'ndrina*) e il testo dell'articolo rinviavano ancora una volta alla appartenenza criminale dell'esponente (*sodale di gentaglia come Giuseppe Mangialavori detto non a caso Peppe 'ndrina*).

Sempre nel capo di incolpazione il Collegio territoriale, considerati i richiami evidenziati a colore e a cura del segnalante e contenuti negli articoli allegati al file pdf (nota avv. Calabria del 6.11.2023) integralmente assunti, rileva come dalla documentazione trasmessa emerga una campagna di stampa denigratoria articolata su molteplici articoli pubblicati nell'arco di anni. In più, sempre il Collegio di prime cure, sottolineando come Mangialavori venga accusato di fatti gravissimi (dal voto di scambio alla vera e propria affiliazione alla 'ndrangheta) senza che l'esponente risulti o sia documentato altrimenti essere neppure sottoposto ad indagine da parte della magistratura (*la qual cosa, peraltro, risulta perfettamente nota al giornalista Carchidi come risulta dalla sua memoria in atti*), in via esemplificativa vengono altresì indicati ulteriori brani così indicati:

11 novembre 2021 (p. 79 del file pdf) ove si legge che *"si consolida un nuovo asse politico 'ndraghetistico che unisce Vibo a Cosenza secondo il volere di Peppe 'ndrina alias Giuseppe Mangialavori e del re dei parassiti Robertino Occhiuto"*); 28 ottobre 2021 (p. 74 del file pdf) ove si legge *"Non ci resta che dedicargli l'ultimo passaggio, vista che proprio oggi Morra ritorna a Cosenza con la sua Commissione Antimafia sempre più simile ad una locale di 'ndrangheta, portandosi appresso l'ormai leggendario Giuseppe Mangialavori, braccio destro di Robertino Occhiuto, affiliato ai clan di Vibo e meglio noto come Peppe 'ndrina"*).



Infine l'atto di incolpazione si chiude specificando come Carchidi nella sua qualità di direttore responsabile abbia determinato, se non direttamente redatto, la pubblicazione di quanto oggetto di contestazione o, in ogni caso, non lo abbia impedito omettendo ogni doveroso controllo, né è intervenuto a valle della pubblicazione per ordinarne la rimozione tanto che la pagina web del sito riporta ad oggi gli articoli in questione (ed anzi e per vero, ne riporta di nuovi: <https://www.iacchite.blog/?s=mangialavori>).

Il Collegio territoriale, dopo aver ascoltato l'incolpato il 21 febbraio 2024, delibera il successivo 26 marzo 2024, di comminare al giornalista la massima sanzione, ritenendo provate le violazioni contenute nel capo di incolpazione sulla base dei seguenti rilievi contenuti nell'atto d'avvio del procedimento: *“quanto segnalato potrebbe rappresentare una violazione del dovere di rispettare la verità sostanziale dei fatti, dell'obbligo di raccogliere ed elaborare con la maggior accuratezza possibile ogni data o notizia e di rispettare i diritti fondamentali delle persone nonché, anche in relazione alla continenza espressiva, potrebbe risultare violato il diritto alla presunzione di non colpevolezza”*;

“la pubblicazione di una serie di articoli sul periodico online “Iacchite la notizia che sconvolge” (di cui il Carchidi è direttore responsabile) contiene affermazioni gravemente lesive dell'onore dell'esponente che, senza che vi sia stato alcun accertamento in tal senso da parte dell'Autorità Giudiziaria, e indicato senza mezzi termini come affiliato all'organizzazione mafiosa della 'ndrangheta o in ogni caso da questa associazione o da suoi esponenti di spicco appoggiato politicamente, rilevato che in numerosi articoli il sen. Mangialavori viene apostrofato col nomignolo di Peppe 'Ndrina a chiaro contenuto diffamatorio e senza che, peraltro, siano rappresentati elementi sostanziali a supporto di una simile, fortemente squalificante”.

Per il Collegio territoriale, Carchidi – ed è l'audizione davanti all'organismo di prime cure a testimoniarlo – si ritiene *di rappresentare una sorta di baluardo contro*

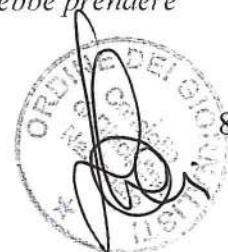


l'illegalità, combattendo – nella propria prospettiva quasi in solitaria – una battaglia contro lo strapotere della criminalità e che l'incolpato abbia una visione gravemente distorta del proprio ruolo e della propria funzione avendo consapevolezza di rendere affermazioni di massima gravità (quali la certa appartenenza, anche con funzioni apicali, di un soggetto ad una associazione di stampo mafioso) senza che neppure, questa persona, sia mai stata sottoposta ad indagini.

Carchidi, è scritto nella delibera, *confonde il fondamentale compito di denuncia (che ovviamente deve comunque rispondere a determinati canoni sul piano delle fonti e della esposizione) del giornalista, con l'idea di essere svincolato dall'obbligo di rispettare qualsiasi criterio che possa supportare la verità sostanziale di un fatto.*

Il Collegio esprime la sua radicale perplessità circa il fatto che un giornalista professionista non applichi alcun filtro critico alle proprie opinioni che, in prospettiva, assumono la veste di giudizi inappellabili e inconfutabili: *il giornalista Carchidi, insomma, si ritiene in diritto di sostituire il proprio giudizio a quello della magistratura.*

Per il Collegio, inoltre, *di questa non condivisibile propensione, Carchidi si erge a giudice dei fatti sulla base delle proprie soggettive inclinazioni* e di ciò gli articoli in atti sono pieni. Nella delibera vengono dunque elencati diversi passaggi estrapolati da articoli tratti dal denominato file pdf avv. Calabria, inviato dall'esponente, come già evidenziato, su richiesta dello stesso organismo disciplinare nella fase di acquisizione di sommarie informazioni. Passaggi rintracciabili per lo più in base al numero della pagina del citato file mentre gli articoli, contenenti i brani 'incriminati', sono richiamati in delibera con la sola indicazione della data di pubblicazione e sono mancanti di ulteriori riferimenti (titoli, ogni altro elemento - come occhiello, sommario... – anche a corredo – come foto e didascalie) compresa l' indicazione circa l'attribuzione dell' articolo (se o non firmato o siglato). I brani incriminati sono contenuti all'interno di articoli pubblicati il 13.6.2021 (*"E, aggiungiamo noi, c'era anche ieri come oggi Giuseppe Mangialavori, che oggi come oggi potrebbe prendere*



il "pasta" (agli arresti, si capisce ...) del povero Caridi, viste le sue entrate con il clan Anello di Filadelfia che non sono certo sfuggite a Gratteri e alla Dda di Catanzaro"); il 7 agosto 2021 ("Con l'ufficializzazione delle date del 3 e 4 ottobre, la partita delle Regionali in Calabria entra nel vivo ed è già partita la caccia ad un posto in lista da parte degli impresentabili. Decine di massomafiosi ancora non condannati vengono quindi 'sdoganati' dal tragicomico caravanserraglio della Commissione Antimafia, all'interno del quale siede tra gli altri persino uno dei delfini di Robertino Occhiuto, il senatore Giuseppe Mangialavori, del quale ormai tutti conoscono vita e 'miracoli' ma soprattutto il fatto che è e stato eletto senatore grazie al clan Anello di Filadelfia. Una vergogna. Ci si chiede, dunque, quale possa essere la credibilità di una Commissione Antimafia fatta da mafiosi che 'sdogana' e dà il via libera ad altri mafiosi. Una barzelletta"). Per inciso, a mo' di esempio, nella delibera il Collegio lega i due articoli con il passaggio individuato alle pagine 27 e 28 del citato file ove il Mangialavori è indicato come appartenente al meglio della massomafia calabrese che opera indisturbato all'interno della Commissione Antimafia perché lì "è chiaro che Mangialavori coprirà tutte le magagne presenti nelle sue liste". Del resto, viene evidenziato il brano tratto da pag. 37 del citato file "i peggiori impresentabili saranno tutti candidati. Massoni, massomafiosi, ndranghetisti, politici collusi e mazzettari, sono già candidati e sguinsagliati (sic) sul territorio a raccattare consenso per Roberto Occhiuto, perché solo così può vincere le elezioni, ed il tutto con la regia del senatore Giuseppe Mangialavori, alias Peppe 'ndrina".

Nella delibera vengono inoltre indicati da pag. 42 del file con data 25 agosto 2021 il solo titolo di un articolo "Calabria 2021: la Commissione Antimafia di Morra & Peppe 'Ndrina e gli impresentabili: una farsa senza pudore" e da pagina 43 del file il brano "Perché a nessuno sfugge, tranne ai media di regime che continuano a raccontarci balle e menzogne, che dentro la Commissione Antimafia ci sono soggetti come Giuseppe Mangialavori, alias Peppe 'ndrina e Wanda Ferro che sono stati



eletti direttamente dai clan, per come emerge dalle stesse inchieste della Dda di Catanzaro, e che stanno regolarmente al loro posto a 'giudicare' gli altri candidati. Roba da repubblica delle banane, quale è l'Italia".

Scrive il Collegio a proposito dell'ultimo brano riportato: *Anche in questo passaggio appare chiaro il ruolo di 'giustiziere' che il Carchidi sembra essersi assegnato: i media sono 'di regime', Mangialavori è Peppe 'ndrina ed è stato eletto direttamente dai clan, come emerge dalle stesse inchieste della Dda di Catanzaro (si vedano anche le pagg. 44 e 45 del file pdf 'avv. Calabria').*

Con rimandi ad altre pagine del citato file si fa riferimento a ulteriori brani non contestualizzati oltre a quelli riferiti ad articoli indicati con la sola data di pubblicazione. Quest'ultimi sono apparsi il 20 settembre 2021; 28 ottobre 2021; 11 novembre 2021; 25 marzo 2022. I passaggi incriminati fanno riferimento diretto o indiretto all'appartenenza dell'esponente al sodalizio criminale e sono stati scritti, secondo il Collegio di prime cure, *senza che un singolo elemento, diverso dalle personali convinzioni del redattore, sia portato alla attenzione del lettore che, evidentemente, 'deve' credere a ciò che scrive il Carchidi come se fosse un vaticinio.* L'utilizzo martellante di un nomignolo irridente ed offensivo – *Peppe 'ndrina* – che serve a qualificare negativamente il soggetto in modo non equivocabile costituisce, per il Collegio di prime cure, elemento di univoca volontà diffamatoria con un livello assai alto di intensità: non vi è alcuno spazio alla putatività quando è esplicita la piena consapevolezza della mancanza di riscontri adeguati alla gravità delle affermazioni rese. La continua violazione del principio di continenza espressiva, la preminenza data alle proprie valutazioni soggettive rispetto ai dati obiettivi di cui egli sia in possesso, la reiterazione della condotta con una campagna di stampa martellante rende impossibile per il Collegio territoriale la permanenza dell'incolpato nell'Albo. La massima sanzione viene altresì motivata dalla circostanza che l'incolpato in sede di audizione ha affermato di aver continuato a scrivere durante i periodi di sospensione intimatigli precedentemente dall'organo disciplinare (*"non essendo un*

dipendente, non avendo un editore, che cosa dovevo fare? Io devo lavorare”) e di averlo fatto non firmando gli articoli. Atteggiamenti che, secondo il Collegio di prime cure, dimostrano come l’incolpato, pur mantenendo nella forma un atteggiamento educato e cortese, nella sostanza non ha la minima intenzione di adeguarsi alle regole che disciplinano la professione e neppure di dare il minimo peso alle sanzioni anche molto gravi che gli sono state ad oggi comminate.

La delibera disponeva la sospensione della sanzione fino alla decisione del Consiglio di disciplina nazionale in caso di impugnazione.

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina nazionale

Il 2 maggio 2024 l’incolpato, rappresentato dall’Avvocato Fabio Anselmo, presenta ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale specificando altresì la richiesta di essere ascoltato.

Nella memoria il legale del giornalista eccepisce vizi procedurali relativi alla formulazione del capo di incolpazione e alla contestazione dell’addebito e tali da chiedere l’annullamento del provvedimento per infondatezza in fatto e in diritto del capo di incolpazione. La difesa di Carchidi solo in subordine e in ragione della diversa gravità dei fatti contestati, come illustrato nel merito nel ricorso, chiede la rideterminazione della sanzione irrogata anche perché alla determinazione della sanzione della radiazione avrebbe concorso la ‘recidiva’ non correttamente contestata nel capo di incolpazione.

Il parere del PG

Il 4 giugno 2024 perviene a Questo Consiglio il parere del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano con il quale viene chiesto di respingere il ricorso per “condivisione della decisione”. Il parere non è motivato. La difesa dell’incolpato invitata con nota prot.3362 del 24 giugno 2024 a produrre controdeduzione rinuncia a tale possibilità.

Considerazioni e conclusioni



Il Consiglio di disciplina territoriale nella delibera di avvio del procedimento nei confronti di Carchidi ha inteso integralmente richiamare nel capo di incolpazione come parte costitutiva dell'atto, il file allegato all'esposto – denominato file pdf Avv. Calabria – contenente una serie di articoli con brani evidenziati dal segnalante, *da cui* – scrive il Collegio nel capo di incolpazione – *emerge una campagna denigratoria articolata su molteplici articoli nell'arco di anni*, senza però indicare le date dell'arco di riferimento temporale nella quale si sarebbe consumata.

Pertanto, la trasmissione di tale documentazione, nella forma poi pervenuta all'organo disciplinare, era avvenuta proprio su richiesta dello stesso Collegio territoriale nella fase di acquisizione di sommarie informazioni. Allorquando con lettera (trasmessa via pec) del 14 giugno 2023 il Collegio territoriale, invitando l'esponente a fornire delucidazioni circa l'eventuale presentazione di formale querela nei confronti di Carchidi, come già sopra riportato, specificava tra l'altro: *Le evidenziamo che il Consiglio di Disciplina, che sta faticosamente azzerando l'arretrato cumulato sotto precedenti consiliature, ha poteri istruttori limitati e, soprattutto in tema di 'verità sostanziale dei fatti' non può individuare ex se (o è estremamente difficile possa farlo) quei fatti che, in termini oggettivi, possano risultare in violazione di obblighi deontologici.*

Evidenze che meritano da parte di Questo Consiglio doverose precisazioni, in quanto la loro assunzione da parte dell'organo disciplinare ha determinato, insieme a ulteriori elementi, tra loro connessi e più avanti argomentati, i presupposti per l'annullamento con rinvio della decisione. Non può essere affermato, infatti, che l'organismo disciplinare abbia poteri istruttori limitati nell'accertamento delle violazioni deontologiche. Si può ritenere che li abbia solo se erroneamente vengono ad esso attribuiti compiti diversi da quelli declinati dalle norme ordinamentali - *non può individuare ex se (o è estremamente difficile possa farlo) quei fatti che, in termini oggettivi, possano risultare in violazione di obblighi deontologici.* All'organismo disciplinare non spetta stabilire cosa è vero e cosa non lo è, non essendo certamente



un ente certificatore di ciò che può o non può essere detto o scritto. L'organo disciplinare non ha e non può avere compiti dell'autorità giudiziaria. Tant'è che il giudizio disciplinare è autonomo rispetto a quello penale, stante proprio la diversità dei presupposti e delle finalità dell'uno e dell'altro, con la sola limitazione dell'indispensabilità logica del fatto accertato. Il procedimento penale, infatti, non costituisce l'antecedente logico-giuridico di quello disciplinare, fondandosi quest'ultimo sulla violazione di norme deontologiche e non di norme penali (C.D.N. n. 34/2018). L'organo disciplinare non agisce per stabilire la verità altrimenti rischia, come avvenuto nel caso in esame, di acclarare un principio insidioso e cioè che si possa usare o non usare determinate espressioni, come l'appartenenza a una associazione criminale, solo se, la persona indicata come tale dal giornalista, sia risultato esser sottoposto a indagine o interessato da provvedimenti da parte della magistratura, come peraltro ribadito più volte nella delibera. Ciò confligge con il diritto insopprimibile del giornalista alla libertà di critica e di cronaca che non può dunque ammettere limitazioni. In questo caso si affermerebbe che il giornalista può dare conto solo di ciò che è stato accertato dalla magistratura.

Il giornalista, tuttavia, nell'esercitare il diritto insopprimibile alla libertà di critica e di cronaca ha certamente dei limiti che deontologicamente fanno riferimento alle modalità attraverso le quali restituisce al pubblico più vasto la rappresentazione dei fatti in relazione alla sua verità putativa: ciò interroga la continenza espressiva. Il superamento del limite deve essere valutato in relazione agli obblighi che ogni iscritto all'Albo è tenuto a osservare tra i quali il rispetto della dignità della persona e non ultimo certamente il rispetto della sostanziale verità dei fatti. Carchidi nel corso del procedimento ha illustrato a sua discolpa fatti e circostanze dalle quali ha lasciato scaturire le sue affermazioni.

Le modalità espressive attraverso le quali l'incolpato ha rappresentato al pubblico più vasto quanto da lui acquisito dalle sue fonti, compresi gli stralci da atti giudiziari, hanno rispettato i canoni etici alla base della professione giornalistica? Peraltro, è

stato lo stesso Carchidi nel corso dell'audizione davanti al Consiglio territoriale, ad ammettere di aver superato i limiti della continenza: Carchidi: *"Io ci vado pesante, però Lei si deve mettere pure nei miei panni, perché 436 procedimenti, è una cappa continua"*. Relatore: *Il problema è che uno rischia, magari avendo ragione dalla propria prospettiva...* Carchidi: *Sì, sotto questo aspetto sì. Sotto questo aspetto ha ragione, cercherò di contenermi"*.

Peraltro c'è d'aggiungere, che più volte la Corte di Cassazione ha richiamato il limite della continenza, *"che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive con riferimento non solo al contenuto dell'articolo ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo e quindi idonei di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi"* (cfr. Cassazione civile, sez. III, 05/02/2013, n. 2661). Non può ritenersi corretta, dunque, la scelta del Collegio territoriale di considerare come elemento costitutivo del capo di incolpazione il file redatto dall'esponente senza che gli articoli in esso contenuti siano stati autonomamente valutati per lasciar emergere gli elementi configuranti la violazione deontologica. In questo caso il Collegio territoriale con la sola elencazione di brani evidenziati dall'esponente non solo ha rinunciato alla loro contestualizzazione, ma non ha potuto provare l'esistenza di quella campagna denigratoria, lamentata dall'esponente, sulla quale si basa l'impianto della delibera. Il Collegio non l'ha potuta dimostrare anche perché dalla mole degli articoli richiamati come parte integrante del capo d'incolpazione e contenuti nel file trasmesso dall'esponente, sono stati presi in esame 12 citazioni segnalate dall'esponente riferibili a 10 articoli pubblicati nell'arco temporale di poco più di tre anni, aventi sì per oggetto la figura dell'esponente, peraltro una personalità politica di spicco nella realtà regionale con incarichi parlamentari – ma tra loro non conferenti rispetto alla principale contestazione. Peraltro, i brani 'incriminati', richiamati nel

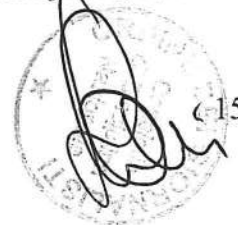
capo di incolpazione differiscono da quelli citati nella delibera impugnata sebbene il file che li conteneva tutti sia stato acquisito dal Collegio di prime cure nella fase di acquisizione di sommarie informazioni.

Come emerge da una consolidata giurisprudenza domestica quando nell'atto di incolpazione non sono contestati i fatti come poi ritenuti e posti a base della delibera impugnata, il provvedimento sanzionatorio è nullo perché deve essere sempre garantito il diritto di difesa dell'incolpato (C.D.N. n. 48/2016).

L'esposto, infatti, ha solo il carattere di mera denuncia di un fatto che deve essere valutato dal titolare del potere disciplinare per l'eventuale procedimento d'ufficio e la formazione di un autonomo convincimento di archiviazione o di acclarata violazione delle norme deontologiche (C.D.N. n. 5/2017).

Nel caso in esame è venuta meno la necessaria valutazione dell'esposto con la conseguente mancata individuazione da parte del Collegio territoriale dei fatti da contestare – nella fattispecie si è semplicemente proceduto senza contestualizzazione e senza contestazione puntuale dei fatti dai quali far scaturire gli addebiti. Tutto ciò anche in sede di audizione dell'incolpato. Il Collegio, infatti, ha rinunciato a chiedere conto all'incolpato della precisa sequenza dei brani tratti da quegli articoli che avrebbero dovuto dimostrare la campagna denigratoria messa in atto dal giornalista che pure nel ricostruire la vicenda aveva collegato quanto contestatogli nel capo di incolpazione con i fatti locali e nazionali avvenuti nel tempo e dei quali anche testate diverse dalla sua come Repubblica o Il Fatto Quotidiano avevano riferito.

Il Collegio, inoltre, ha rinunciato a chiedere conto all'incolpato circa la configurazione e la struttura anche redazionale della testata da lui diretta, con riferimento pure ai collaboratori che definisce *fonti* e dal momento che non ha editore come affermato dal giornalista, se egli stesso ricopra la doppia veste di direttore ed editore e con quali risvolti. Tutto ciò anche in relazione ai precedenti disciplinari invocati dai primi giudici nella delibera impugnata rispetto ai quali il giornalista ha riferito di non aver osservato le sospensioni inflittelegli (*D'accordo, non firmo, no?*)

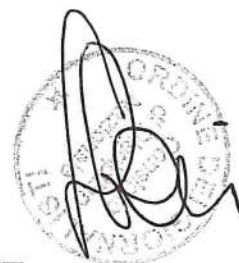
 15

Non è la prima, sarà la quindicesima che prendo di sospensione). La loro citazione non può essere utilizzata come elemento corroborante il giudizio complessivo. Se ricorrono i presupposti di disconoscimento da parte dell'incolpato dei principi deontologici alla base della professione allora va contestata nel capo di incolpazione la relativa violazione.

Piuttosto dal Collegio territoriale è emersa un'adesione a quanto rappresentato dall'esponente e ciò ha, questo sì, limitato, se non annullato, i poteri istruttori dell'organo. E ciò è avvenuto fin dal capo di incolpazione con la riproposizione *sic e simpliciter* di quanto lamentato dall'esponente sulla base di contestazioni espressamente richieste dall'organo disciplinare sulla base però di presupposti errati. Né la carenza istruttoria può trovare ristoro in quanto riportato nella delibera impugnata quando si fa riferimento alla *propensione* dell'incolpato (che si erge *a giudice dei fatti sulla base delle proprie soggettive inclinazioni* e di ciò *gli articoli in atti sono pieni*). Per il Collegio territoriale risulta difficile estrapolare dagli articoli passaggi che non siano espressione di violazione del principio di contenenza espressiva (il solo soprannome Peppe 'ndrina lo è) e ciò, per la verità, si sottolinea nella delibera, non solo nei confronti dell'esponente ma, a ben vedere, anche riguardo a moltissime altre figure oggetto degli strali del giornalista Carchidi.

Tuttavia, l'estrapolazione va fatta e la contestazione dei brani non può essere citata a mo' di esempio, come scritto più volte in delibera.

Secondo un consolidato principio di civiltà giuridica rimarcato da pronunce giurisprudenziali (cfr. per tutte, C. Cass. Sez. Un. 2197/2005) e fatto proprio da questo Consiglio di disciplina, l'incolpato deve essere messo in condizione di rispondere solo su fatti specificatamente indicati, cosa che nel caso in questione non si è verificata, come ampiamente ribadito, stante l'impossibilità di definire la rimproverata incontinenza espressiva e l'impossibilità di provare l'esistenza della campagna denigratoria.



Questo Consiglio di Disciplina Nazionale ritiene che il ricorso, ai sensi dell'art. 12, lett. a), del D. M. 21 febbraio 2014, vada accolto considerato che la contestazione della condotta deontologicamente scorretta contenga vizi procedurali insanabili che non solo hanno pregiudicato il diritto di difesa ma, se ammessi, alla luce di elementi solo però parzialmente provati, introdurrebbero modalità non conformi ai principi e alle prassi della giurisprudenza ordinamentale e domestica.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udita la consigliera relatrice

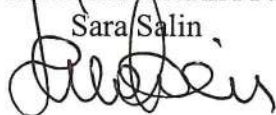
DELIBERA

di annullare la delibera resa dal Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia il 26 marzo 2024 e di inviare gli atti al Consiglio di disciplina territoriale perché avvii un nuovo procedimento con diverso Collegio.

Così deciso in Roma il 13.02.2025

Le decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti "possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto" ... Possono proporre reclamo all'Autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio" (art. 63 L. 69/63 – art. 8 D.P.R. 137/2012).

LA SEGRETARIA F.F.

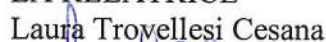
Sara Salin


IL PRESIDENTE

Elio Donno

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93*

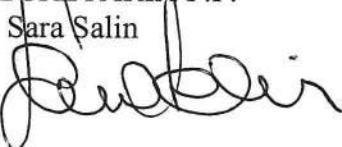
LA RELATRICE

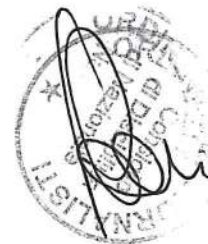
Laura Trovellesi Cesana


Decisione depositata in originale presso la Segreteria del Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti il

13 FEB. 2025

LA SEGRETARIA F.F.

Sara Salin




RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritta Alessandra Torchia, ai sensi della L. 53/1994, quale Dirigente dell'Ordine nazionale dei giornalisti

NOTIFICO

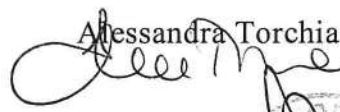
la delibera del Consiglio di disciplina nazionale n. 4/2025 in data 13.02.2025 attestando che è copia fotoriprodotta conforme all'originale da cui è stata estratta a:

- 1) **Gabriele CARCHIDI**, c.f. CRCGRL64S12D086M, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'atto di ricorso al Consiglio di disciplina nazionale *fabio.anselmo@ordineavvocatiferrara.eu*
- 2) **Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia**, in persona del *presidente pro tempore*, all'indirizzo di posta elettronica certificata *consiglio.disciplina@pec.odg.mi.it*
- 3) **Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano**, all'indirizzo di posta elettronica certificata *prot.pg.milano@giustiziacert.it*

Roma, 17 FEB. 2025

LA DIRIGENTE

Alessandra Torchia



18

**ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA
COPIA TELEMATICA ALL'ATTO CARTACEO
NELLE NOTIFICAZIONI P.E.C.**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis, comma 2, e 6, comma 1, della L. 53/94 e dell'art. 196-undecies disp. att. c.p.c. (ovvero, ove applicabile, dell'art. 16-undecies DL 179/2012), io sottoscritta Alessandra Torchia, dirigente dell'Ordine nazionale dei giornalisti, attesto che il provvedimento notificato (delibera CDN n. 4/2025) è copia informatica conforme al corrispondente provvedimento in formato analogico, da me notificante detenuto in originale o in copia conforme.

Roma, 17 FEB. 2025

LA DIRIGENTE

Alessandra Torchia

